CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 380

presentata dai Consiglieri regionali SATTA Gian Franco - AGUS - ZEDDA Massimo

il 17 maggio 2023

Piano straordinario regionale per il controllo del sovradimensionamento dei cinghiali in Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si inserisce nel nuovo quadro normativo definito dalla legge di stabilità nazionale per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) che all'articolo 1, comma 448, ha aggiunto un nuovo articolo 19 ter alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", prevedendo la possibilità di attuare dei Piani straordinari per la gestione e il contenimento della fauna selvatica adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'attuazione del Piano e il suo coordinamento è demandata alle regioni che possono avvalersi, nel rispetto del dettato normativo, dell'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'arma dei Carabinieri oltre che dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale muniti di apposita licenza per l'esercizio venatorio e dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Con questa proposta di legge si intendono stabilire le linee operative regionali finalizzate all'organizzazione dell'attività di controllo ed eventualmente di abbattimento dei cinghiali in attuazione del Piano straordinario di gestione resosi, oramai, improcrastinabile.

La presenza di cinghiali su tutto il territorio nazionale e, quindi, anche in Sardegna ha raggiunto livelli di emergenza, si parla di 2,3 milioni di capi, uno ogni 26 abitanti. È un numero fuori controllo che sta assumendo, con grande rapidità, i connotati di vera e propria piaga sociale.

Oltre alle perdite economiche dovute ai danni provocati nelle campagne dove fanno razzie nei terreni arando le colture e distruggendo recinzioni e attrezzature, in alcuni casi sono stati segnalati an-

che attacchi ad altri animali creando un vero e proprio squilibrio ambientale di vasti ecosistemi territoriali in aree di pregio naturalistico con la perdita di biodiversità sia animale che vegetale.

I branchi si stanno spingendo sempre più vicini alle abitazioni con evidenti rischi per la salute e causando, di frequente, incidenti stradali. Negli ultimi dieci anni il numero di incidenti gravi con morti e feriti, secondo i dati Istat, è pressoché raddoppiato facendo registrare, solo in Sardegna, oltre 1200 eventi segnalati nel corso del 2022.

In ambito agricolo, invece, i danni denunciati negli ultimi anni ammontano a circa 120 milioni di euro per un totale di 105 mila eventi segnalati.

Pare evidente come la sola attività venatoria stagionale non sia più sufficiente a contenere la proliferazione incontrollata di questi animali e questo a scapito dell'ambiente, della salute e delle produzioni agricole.

L'intento che si vuole raggiungere attraverso la definizione delle linee operative e di attuazione del Piano straordinario di contenimento del sovradimensionamento dei cinghiali è quello di tutelare e gestire un piano di riequilibrio della popolazione in modo tale che si possa tornare a numeri accettabili capaci di consentire una coabitazione tra i diversi ecosistemi naturali e con l'uomo e le proprie attività di produzione. Per facilitare il raggiungimento di queste finalità la Regione deve individuare, nel proprio territorio, le aree che presentano problematiche dovute al sovradimensionamento della popolazione di cinghiali e realizzare, attraverso forme appropriate di gestione faunistico-venatoria, gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazionalità cioè tra le aree vocate o meno alla presenza del cinghiale.

Attraverso un'attività di controllo iniziale si intende monitorare le azioni condotte per valutarne l'efficacia in termini di riduzione dell'impatto degli animali nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle produzioni agricole, alle aziende, alle opere destinate all'agricoltura, alle attività selvicolturali e alla viabilità nelle aree non vocate e vocate. Qualora le misure di contenimento e monitoraggio richiedano, invece, interventi diretti al dimensionamento numerico dei capi, attraverso il Piano straordinario di contenimento e gestione sarà possibile avviare attività di cattura o abbattimento dei cinghiali anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto senza che costituiscano attività venatoria.

Il piano straordinario regionale, da inserire nel Piano faunistico regionale previo accordo con l'ISPRA e con il Comitato regionale faunistico, prevede l'individuazione dei territori interessati dal sovradimensionamento della popolazione di cinghiali, la definizione di un piano per il riequilibrio della specie e interventi immediati per il recupero dei danni provocati alle coltivazioni.

La sua attuazione, nel rispetto del nuovo dettato normativo, è affidata ai cacciatori abilitati, assegnati a singoli Ambiti territoriali di caccia (ATC), ai proprietari o conduttori dei fondi privati ricompresi nei medesimi Ambiti e nei quali si applicano i Piani oltre che alle guardie venatorie e altro personale regionale coadiuvato dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, avente i medesimi titoli abilitativi necessari per l'attività venatoria.

La presente proposta di legge si compone di 7 articoli.

Nell'articolo 1 sono indicate le disposizioni generali.

Nell'articolo 2 sono indicate le finalità.

Nell'articolo 3 vengono stabiliti i Piani di controllo.

Nell'articolo 4 viene descritto il Piano straordinario di gestione per il contenimento dei cinghiali.

Nell'articolo 5 viene indicato il personale autorizzato alla cattura e all'abbattimento dei cinghiali.

Nell'articolo 6 viene descritta la norma finanziaria.

Nell'articolo 7 viene stabilita l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Disposizioni generali

1. La Regione, nel rispetto dei principi normativi contenuti nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) di recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con la legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione), della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979) e nel rispetto della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), disciplina l'attività venatoria e tutela la fauna selvatica.

Art. 2

Finalità

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 448, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) disciplina la gestione faunistica e venatoria "straordinaria" della caccia al cinghiale "sus scrofa" all'interno del territorio della regione Sardegna, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, allo scopo di tutelare e gestire un piano di riequilibrio della popolazione dei cinghiali in sovradimensionamento. A tal fine la Regione si propone di:

- a) individuare nel territorio regionale le aree che presentano problematiche dovute al sovradimensionamento della popolazione di cinghiali;
- realizzare, attraverso forme appropriate di gestione faunistico-venatoria, gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazionalità (aree vocate e non vocate per la presenza del cinghiale);
- c) monitorare le azioni condotte per valutarne l'efficacia in termini di riduzione dell'impatto di tale specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle produzioni agricole, alle aziende, alle opere destinate all'agricoltura, alle attività selvicolturali e alla viabilità nelle aree non vocate e vocate.

Art. 3

Piani di controllo

- 1. Per la tutela delle produzioni zooagro-forestali oltre che per la tutela della biodiversità, la gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, motivi sanitari, selezione biologica, tutela del patrimonio storico-artistico, tutela pubblica incolumità e sicurezza stradale, il cinghiale può essere sottoposto a piani di controllo predisposti dalla Regione.
- 2. Il controllo può intervenire anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto e, qualora tale attività si renda inefficace, la Regione, sentito il parere dell'ISPRA e del Comitato regionale faunistico, può autorizzare piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali attività non costituiscono attività venatoria.

Art.4

Piano straordinario per la gestione e il contenimento del sovradimensionamento del cinghiale

1. In attuazione del nuovo articolo 19 ter della legge n. 157 del 1992, nel rispetto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e Province autonome recante l'adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, la Regione attua il Piano straordinario per la gestione e il contenimento numerico del cinghiale nel territorio della Sardegna mediante l'abbattimento e la cattura.

- 2. Il piano straordinario regionale, da inserire nel Piano faunistico regionale previo accordo con l'ISPRA e con il Comitato regionale faunistico, prevede:
- a) l'individuazione dei territori interessati dal sovradimensionamento della popolazione di cinghiali;
- b) la definizione di un piano per il riequilibrio della specie;
- c) interventi immediati per il recupero dei danni provocati alle coltivazioni.
- 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione, sentito il Comitato regionale faunistico, individua gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) distinguendo tra:
- territori vocati (porzioni di territorio agrosilvo-pastorale) per la presenza del cinghiale;
- territori non vocati per la presenza del cinghiale, ovvero territori dalla presenza diffusa di colture agricole danneggiate o potenzialmente danneggiabili dai cinghiali.
- 4. Nel Piano straordinario di cattura o successivo abbattimento la Regione stabilisce:
- a) le motivazioni della scelta di cattura o abbattimento;
- b) la consistenza tendenziale della popolazione di cinghiali in sovradimensionamento;
- c) il periodo di svolgimento e la durata delle operazioni;
- d) la finalità a cui sono destinate le carni dei cinghiali abbattuti.

Art. 5

Personale autorizzato all'abbattimento dei cinghiali

- 1. Gli attuatori del Piano sono:
- a) i cacciatori assegnati ai singoli Ambiti territoriali di caccia (ATC) muniti di apposito

- permesso e di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti;
- i proprietari o conduttori di fondi nei quali si attuano i medesimi Piani, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti;
- c) le guardie venatorie, gli agenti di polizia locale munite di licenza per l'esercizio venatorio con l'eventuale supporto tecnico e di coordinamento del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna.

Art. 6

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).